



Cessazione dell'unione civile ed assegno divorzile: tra analogia interpretativa e principi di equità sostanziale

Giulia Biagioni

Dottoranda dell'Università di Firenze



SOMMARIO: 1. Differenze ed analogie tra vincolo coniugale ed unioni civili nell'ottica della solidarietà post-relazionale. – 2. Parametri, accertamento e prova delle funzioni assistenziale e compensativa dell'assegno divorzile nell'unione civile. – 3. L'ombra del modello eteronormativo di famiglia e l'impatto sull'assegno di solidarietà post scioglimento dell'unione civile: rilievi critici.

1. Differenze ed analogie tra vincolo coniugale ed unioni civili nell'ottica della solidarietà post-relazionale

Con l'ordinanza n. 25495 del 17 settembre 2025¹, la Corte di Cassazione torna a interrogarsi sulla natura e sulla funzione dell'assegno divorzile, ribadendone i confini applicativi al diverso istituto dell'unione civile.

La decisione riveste particolare interesse perché non si limita a consolidare l'estensione del detto contributo di solidarietà anche agli ex *partner* dell'unione civile, già previsto dal legislatore (art. 1 co. 25 L. 76/2016), ma si concentra sulla più delicata questione dell'applicabilità, in via analogica, dei criteri giurisprudenziali elaborati in materia di determinazione di *an* e *quantum*, alla luce delle funzioni tipiche dello stesso.

¹ Cass. civ., 17 settembre 2025 n. 25495, segnalata e consultabile sulla pagina di Accademia nella rubrica "dalle Corti"; nonché in *Diritto & Giustizia*, fasc. 174, 2025, 4, con nota di IEOLELLA, *Sciolti l'unione civile: possibile il riconoscimento dell'assegno divorzile*.

Nel caso di specie, infatti, una parte dell'unione civile domandava il riconoscimento di detto contributo in forza della perdita di *chance* lavorative, a seguito del suo trasferimento presso l'abitazione comune, sita in diversa città.

Secondo la richiedente il contributo tale condotta avrebbe comportato una rinuncia alle proprie ambizioni professionali, traducendosi in una sua prevalente dedizione alla gestione del *menage* familiare, con conseguente possibilità per l'altra *partner* dell'unione di dedicarsi all'accrescimento del patrimonio personale².

Alla luce delle rinunce poste in essere dalla richiedente, dunque, la domanda di corresponsione di un contributo di solidarietà a seguito della cessazione dell'unione civile non poteva che trovare accoglimento.

La Suprema Corte, chiamata a dirimere la controversia, si interroga sull'applicabilità dei principi giurisprudenziali già ampiamente consolidati in materia di assegno divorzile alla fattispecie dell'unione civile.

Tale incertezza deriva dal fatto che, sebbene il vincolo coniugale e l'unione civile siano istituti simili, tra gli stessi continuano a sussistere alcune rilevanti differenze.

Infatti, come espressamente sottolineato dall'ordinanza in commento,

«L'unione civile disegnata dal nostro legislatore [...] è un istituto diverso dal matrimonio, si può sciogliere con minori formalità e non conosce la fase della separazione e gli istituti ad essa connessi [...]»

Ciò induce dunque a svolgere una - seppur breve - analisi comparativa tra i due istituti, atteso che tale attività assume un ruolo centrale quando si tratti di estendere in via analogica taluni principi a fattispecie sì funzionalmente simili, ma non giuridicamente identiche³.

Matrimonio ed unione civile, come noto, rappresentano nel nostro ordinamento le due modalità tese a permettere il riconoscimento formale di vincoli affettivi esclusivi,

² Riconosciuto detto contributo da parte del giudice di prime cure, l'onerata proponeva appello e la sentenza resa all'esito del giudizio di secondo grado veniva poi impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale, a Sezioni Unite, cassava con rinvio dinanzi al giudice di merito, la cui pronuncia veniva nuovamente cassata dalla prima sezione civile, mediante l'ordinanza in commento.

³ Le fondamentali differenze tra vincolo di coniugio ed unione civile attengono all'omessa previsione dell'obbligo di fedeltà e del dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia, alle modalità di contrazione del vincolo, nelle diverse forme di adozione di minorenni e nelle modalità di scioglimento. Sul tema si vedano, *ex multis*, FERRANDO, *Matrimonio e unioni civili: un primo confronto*, in *Politica del diritto* 48, 2017, 43 e ss.; CAMPIONE, *L'unione civile tra disciplina dell'atto e regolamentazione dei rapporti di carattere personale*, in CAMPIONE, FIGONE, MECENATE, OBERTO (a cura di), *La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze. Legge 76, 2016*. Sul tema si vedano anche AA.Vv., *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*, a cura di S. PATTI, in *Commentario del Codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano*, a cura di De Nova, Bologna, 2020; AA.Vv., *Le unioni civili e le convivenze. Commento alla legge n. 76/2016 e ai d.lgs. n. 5/2017; d.lgs. n. 6/2017; d.lgs. n. 7/2017*, a cura di C.M. BIANCA, Torino, 2017.

sussistenti, rispettivamente, tra persone di sesso diverso e tra persone legate da una relazione omoaffettiva, da cui deriva un *corpus* strutturato di diritti e doveri reciproci.

Come sottolineato dalla stessa prima sezione civile, la disciplina riservata alle unioni civili prende ispirazione dall'istituto del coniugio, anche per quanto concerne la previsione dell'assegno divorzile.

Tuttavia, non può non ricordarsi come l'unione tra persone dello stesso sesso possa essere equiparata al matrimonio solo nei limiti della compatibilità⁴.

Infatti, un primo importante *discrimen* in questo senso si coglie nella diversa coperatura costituzionale offerta alle due formazioni sociali.

Se il matrimonio trova riconoscimento grazie all'espressa previsione dell'art. 29, che lo definisce come legame posto a fondamento della famiglia⁵, l'unione civile può essere considerata come una

«delle specifiche formazioni sociali ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione»

in cui si manifesta la personalità dell'individuo.

La diversa concezione dei due vincoli comporta che al matrimonio sia riconosciuta una più spiccata finalità pubblica e sociale, ove la presenza – o comunque la possibilità – di prole rafforza una lettura della relazione strutturata sul lungo periodo, connessa a sacrifici duraturi e destinataria di espressa protezione costituzionale, perché intrinsecamente portatrice di interessi superiori rispetto a quelli dei singoli coniugi.

Di contro, l'unione civile appare soffrire di una concezione tesa forse maggiormente a configurare un rapporto affettivo tra adulti, senza alcuna dimensione familiare in senso stretto⁶, ove si manifesta la personalità di quelli che vengono dunque considerati come due singoli individui⁷.

⁴ Tanto che è stato autorevolmente sottolineato come lo statuto riservato all'unione civile “pur nato dalla costola di quello matrimoniale, si discosta notevolmente da esso”. In questo senso SESTA, *Unione civile e convivenze: dall'unicità alla pluralità dei legami di coppia*, in *Giur. it.*, 2016, 7, 1792.

⁵ CAPORRELLA, *La famiglia nella Costituzione italiana. La genesi dell'articolo 29 e il dibattito della Costituente*, in *Storicamente*, 6, 1 ss.; resta inteso che occorrerebbe anche interrogarsi sull'effettività e sull'attualità di tale funzione. Sul punto: RIMINI, *Il Matrimonio ha ancora una funzione sociale?* in *Famiglia e Diritto*, 6, 2025, 545; RESCIGNO, *Il diritto di famiglia a un ventennio dalla riforma*, in *Riv. dir. civ.*, 1988, I, 109 ss.; SESTA, *La Famiglia tra funzione sociale e tutele individuali*, in CONTE, LANDINI (a cura di) *Principi, regole, interpretazioni. Contratto e obbligazioni, famiglia e successioni, Scritti in onore di Giovanni Furgiuele*, Firenze, 2017, 239.

⁶ Tanto che il legislatore della l. n. 76 del 2016 sembra aver prestato attenzione a evitare l'uso della parola «famiglia», la quale compare esclusivamente una sola volta, al comma 12, ove si riconosce che le parti concordano l'indirizzo della vita familiare. Sul tema, *ex multis*, FERRANDO, *Le unioni civili. Prime impressioni sulla riforma*, in *GenIus*, 2 2016, 6 ss.

⁷ Cfr. CIPRIANI, *Le unioni civili*, in *Same-sex partnerships law in Italy*, 2017, 10; BALLARANI, *La legge sulle unioni civili e sulla disciplina delle convivenze di fatto. Una prima lettura critica*, in *Dir. succ. fam.*, 2016, 623 e ss., secondo cui la contrapposizione tra il fondamento assiologico dell'unione civile e quella del matrimonio deve essere intesa in virtù del rilievo che “mentre la protezione riservata

Tale diversa impostazione, per quel che qui rileva, dovrebbe teoricamente impattare sulla funzione perequativo-compensativa dell'assegno di solidarietà *post coniugale*.

A rigore, infatti, l'assenza di un'espressa dimensione sovra-individuale, caratteristica questa tipica solo del vincolo del matrimonio, potrebbe indurre a mettere in crisi l'applicabilità proprio di detta funzione, la quale è tesa a riconoscere i sacrifici profusi dal coniuge nella gestione della dimensione familiare e sovra individuale, proprio all'unione civile.

Ancora, il vincolo di coniugio e l'unione civile si differenziano anche per quanto concerne l'omessa previsione, nella seconda formazione affettiva, del dovere dei *partner* di collaborare nell'interesse della famiglia⁸.

Ciò, potrebbe allora indurre a configurare le decisioni assunte dal singolo e tese al proprio sacrificio quali scelte del tutto unilaterali ed individualistiche, e, di conseguenza, a chiedersi se la funzione perequativo-compensativa del contributo possa davvero essere oggetto di un'interpretazione estensiva anche in favore di tali formazioni sociali, atteso che detta dimensione del contributo postula una comunione di intenti che invece risulterebbe carente.

La Suprema Corte, nella pronuncia oggetto del presente commento, pur non dedicando alcun passaggio all'effettiva sussistenza di un dovere di collaborazione anche all'interno delle unioni civili, tende in ogni caso a superare le dette differenze tra il vincolo di coniugio ed i legami costituiti dalle persone *same sex*.

Il ragionamento giuridico condotto, infatti opta per la valorizzazione delle potenzialità familiari insite anche nell'unione civile e sottolinea come tale idoneità

«rende ancora più facilmente applicabili i criteri già elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per valutare la funzione compensativa dell'assegno divorzile in relazione a quelli che sono stati i compiti da ciascuno svolti all'interno di questa formazione sociale e alla ragione per la quale sono state operate scelte comportanti rinunce professionali».

In tal senso, allora, non solo la funzione compensativa dell'assegno divorzile può, secondo l'ordinanza in commento, trovare applicazione estensiva anche nei confronti dell'unione civile, ma la stessa si conferma essere uno strumento di riequilibrio, volto a riconoscere e valorizzare il contributo personale e professionale fornito da ciascuno

dalla legge in analisi agli uniti civilmente con il rinvio all'art. 2 cost. [] è rivolta al singolo individuo, a prescindere se in sé considerato ovvero inserito in un contesto ove si svolge la sua personalità, l'oggetto della protezione costituzionale in ambito familiare non è da individuarsi solamente nei diritti dei singoli membri della comunità familiare, bensì anche e soprattutto nella comunità familiare stessa, in un'ottica di tutela degli interessi, non solo dei singoli, ma superindividuali”.

⁸ In senso contrario, per una lettura unitaria dei doveri discendenti dal matrimonio ed in tema di estensione degli stessi alle unioni civili si veda TRIMARCHI, *Affectio e unitarietà dei doveri di coppia*, in *Famiglia e Diritto*, 11, 1 novembre 2019, 1055.

all'interno dell'unione, a prescindere dalla tipologia di vincolo legale sussistente tra persone di sesso diverso o *same sex*.

Ancora, un'ulteriore differenza tra i due istituti, che assume rilevanza nel caso di specie e sottolineata dalla Suprema Corte, sia per quanto concerne la funzione compensativa del contributo che di quella assistenziale, ha ad oggetto le diverse modalità di scioglimento del vincolo matrimoniale e dell'unione civile.

Il primo, come noto, salvo il ricorrere di specifici presupposti di cui all'art. 3 della L. 898/1970, impone il passaggio intermedio della separazione dei coniugi, quale momento di necessaria riflessione in merito alla volontà di addivenire ad uno scioglimento definitivo del vincolo⁹.

Tuttavia, la separazione costituisce anche un frangente temporaneo ove il coniuge meno abbiente, a cui non sia addebitabile la crisi coniugale, può aver diritto di percepire l'assegno di mantenimento¹⁰, il quale, diversamente dal contributo di solidarietà dovuto a seguito dello scioglimento del vincolo coniugale, è

«fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale ed è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, di cui tendenzialmente deve garantire la conservazione».

Al contrario, nell'unione civile, per espressa previsione normativa, *rectius* per omessa previsione normativa, le parti si svincolano dal legame affettivo impiegando direttamente l'istituto dello scioglimento¹¹.

Dunque, sul piano patrimoniale, la parte dell'unione «economicamente più debole», di fatto, non può beneficiare, nemmeno in ipotesi, di quello che può essere inteso come un vero e proprio «istituto cuscinetto», teso anche a permettere al soggetto che versi in una condizione di maggior fragilità, di disporre di una tutela graduale e progressiva e di un tempo utile a ridefinire i rapporti personali, ma anche patrimoniali, con l'altra parte¹².

Fermo restando che la funzione del contributo di solidarietà post coniugale

⁹ PARRIELLO, *Della separazione giudiziale*, in *Commentario del Codice civile*, diretto da GABRIELLI, I, *Della famiglia*, artt. 74-176 c.c., BALESTRA (a cura di) Torino, 2010, 604; SCARDULLA, *La separazione personale dei coniugi ed il divorzio*, V ed., Milano, 2008, 162; CIAN, *Sui presupposti storici e sui caratteri generali del diritto di famiglia riformato*, in CARRARO, OPPO, TRABUCCHI (a cura di), *Commentario alla riforma del diritto di famiglia*, Padova, 1977, I, 1, 42.

¹⁰ Sul raffronto fra i due istituti si vedano, *ex multis*, AL MUREDEN, *L'assegno divorzile e l'assegno di mantenimento dopo la decisione delle Sezioni Unite*, in *Famiglia e Diritto*, 2018, 1019 ss.; DORIA, *L'assegno di mantenimento nella separazione personale e l'assegno divorzile a favore del coniuge debole: caratteri comuni e tratti distintivi*, in *Studium Iuris*, 2020, 1465 ss.; SPANGARO, *Assegno di mantenimento e di divorzio: le strade si separano*, in *Giur. it.*, 2020, 2426 ss., nota a Cass. civ. 26 giugno 2019, n. 17098.

¹¹ Cfr. art. 1 commi 22-25 L. 67/2016.

¹² In senso contrario MORACE PINELLI, *È tempo di abrogare la separazione giudiziale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, 891 ss.

«non risponde all'esigenza di perequare, sempre ed in ogni caso, la disparità economica delle parti»,

viene forse da chiedersi, di contro, se tale omessa previsione non debba imporre una diversa riflessione sul contenuto e sulla funzione dell'assegno divorzile, quando applicato alla cessazione dell'unione civile.

Difatti, l'assegno divorzile nell'ambito delle relazioni omoaffettive sembra chiamato a garantire, assieme, la solidarietà assistenziale postrelazione, il riequilibrio delle posizioni economiche delle parti e la compensazione per il sacrificio delle aspettative personali e professionali legate alla vita in comune, che invece, nello scioglimento del vincolo coniugale risultano, oltre che meglio definite, anche maggiormente diluite nel tempo.

Ciò, in applicazione del principio di uguaglianza sostanziale forse non può che rafforzare entrambe le funzioni del contributo economico previsto a seguito dello scioglimento dell'unione civile.

Difatti, se così non fosse, si rischierebbe, forse più che in sede di graduale scioglimento del vincolo coniugale, di produrre gravi sperequazioni tra le parti, pericolo che trova un argine anche grazie all'estensione interpretativa fatta propria dalla Suprema Corte nell'ordinanza in commento.

Alla luce di ciò e nonostante il permanere di effettive differenze tra il vincolo di coniugio e l'unione civile e ferma restando la pluralità dei modelli familiari¹³, ciascuno dei quali deve trovare apposita tutela alla luce della sua natura e delle esigenze dei singoli che la compongono, è evidente che sia la funzione assistenziale del contributo di solidarietà post coniugale che quella compensativa, non sussistendo peraltro ragioni ostative, non possono che trovare piena cittadinanza anche in sede di scioglimento dell'unione civile, come peraltro già ampiamente sottolineato dalla giurisprudenza espressasi in materia¹⁴.

Tale estensione, fermamente ribadita anche dalla pronuncia in commento, trova la sua *ratio* nei profili di omogeneità sostanziale presenti tra vincolo di coniugio ed unione civile.

Entrambi gli istituti, infatti, nella realtà quotidiana si fondano su un nucleo assiologico comune, impernato sul principio di solidarietà, che impone ai *partner* un vincolo di cura, sostegno e lealtà destinato a trascendere la mera dimensione individuale per orientarsi verso un progetto di vita condiviso e stabilmente cooperativo¹⁵.

¹³ BARBA, *La famiglia nell'ordine giuridico: concetto e rilevanza*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone* (Il), fasc. 2, 1 giugno 2024, 746; ALPA, *La famiglia nell'età postmoderna. Nuove regole, nuove questioni*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, fasc. 2, 1 giugno 2023, 363.

¹⁴ Cfr., *ex multis*, Trib. Pordenone, 13 marzo 2019, in *Diritto di Famiglia e delle Persone* (Il) 2019, 3, I, 1188; Cass. civ., 17 settembre 2024, n. 24930, in *Guida al diritto* 2024, 37.

¹⁵ OBERTO, *La famiglia di fatto. Introduzione alla «Riforma Cirinnà»*, in *Diritti di Famiglia e delle Persone* (Il), fasc. 2, 1 giugno 2019, 709; RINALDO, *Unioni civili e convivenze nell'era della codificazione delle "nuove" famiglie*, in *Diritti di Famiglia e delle Persone* (Il), fasc. 3, 1 settembre 2017, 976; GIACOBBE, *Famiglia: molteplicità di modello o unità categoriale?*, in, *Diritti di Famiglia e delle Persone* (Il), 2006,

La relazione affettiva che sorregge tanto il matrimonio quanto l'unione civile, allora, non si esaurisce in un patto di natura privata, ma tende a realizzare un assetto relazionale dotato di una rilevanza giuridica e sociale, che in entrambi i vincoli può darsi sovraindividuale, nel quale i doveri di assistenza morale e materiale, l'obbligo di coabitazione e la comunione patrimoniale – ove prescelta – operano quali strumenti di integrazione e riequilibrio reciproco.

Ne discende che la dissoluzione dell'unione civile, non diversamente da quella matrimoniale, impone di dare adeguato riconoscimento alle trasformazioni economiche e personali determinate dalla vita comune e agli eventuali sacrifici compiuti da uno dei *partner* nell'interesse dell'entità relazionale così costituita.

Peraltro, preme sottolineare che proprio nella vicenda sottesa alla pronuncia in commento, la Suprema Corte si era già espressa a Sezioni Unite, cassando la sentenza del giudice di appello di secondo grado, per non aver lo stesso considerato, ai fini del riconoscimento dell'assegno di solidarietà post-relazionale, anche il precedente periodo di convivenza condiviso tra le *partner*¹⁶.

Anche tale circostanza, volta a dare rilevanza all'eventuale precedente periodo di convivenza anche tra persone dello stesso sesso, conferma l'affinità tra i due istituti quali formazioni tese, per loro natura, a porre l'individuo in una dimensione sovra individuale, ove sussiste inevitabilmente una comunione di intenti tra i *partner*.

Più in generale, dunque, tali parallelismi sistematici consentono, di giustificare l'applicazione, anche in ambito di unioni civili, dei criteri perequativo-compensativi elaborati dalla giurisprudenza in tema di assegno divorzile.

2. Parametri, accertamento e prova delle funzioni assistenziale e compensativa dell'assegno divorzile nell'unione civile

L'ordinanza in commento, prima di porre il *focus* sull'esame delle singole componenti dell'assegno di solidarietà post coniugale, in continuità con l'ormai consolidato filone giurisprudenziale posto in materia¹⁷, sottolinea che lo stesso

1227 ss.; TOMMASINI, *I rapporti personali tra coniugi*, in *Tratt. dir. priv.*, BESSONE (diretto da), *Famiglia e matrimonio*, I, a cura di AULETTA, Torino, 2010, 431 ss..

¹⁶ Cass. civ. SS.UU., 27 dicembre 2023 n. 35969, in *Guida al diritto*, 2024, 2.

¹⁷ L'assegno divorzile, ex art. 5 della legge sullo scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili, trova il suo fondamento nel principio di solidarietà post coniugale, secondo cui, fermo restando il dovere di auto-responsabilità derivante dall'intraprendere vite del tutto autonome da parte dei coniugi, l'aver in ogni caso trascorso un periodo di coesistenza materiale e morale non può lasciare indifferente l'ordinamento. Sul tema si vedano, *ex multis*, Cass. civ., 17 settembre 2025, n. 25523 in *Quotidiano Giuridico*, 2025; Cass. civ., 13 dicembre 2024, n. 32354 in *CED Cassazione*, 2024; Cass. civ., 5 dicembre 2027, n. n. 28994 in *Quotidiano Giuridico*, 2018.

«presuppone che gli ex coniugi intraprendano una vita autonoma, per cui residua solo un vincolo di solidarietà post coniugale, con più forte rilevanza della autoresponsabilità, che a seguito del divorzio diventa individuale, sicché entrambi sono tenuti a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere con dignità».

Non può non notarsi come, sebbene il principio di autoresponsabilità costituisca da sempre un limite al riconoscimento dell'assegno di solidarietà post coniugale, lo stesso, abbia fortemente risentito dei diversi contesti sociali e culturali ove si è trovato ad operare.

Occorre, ricordare, infatti, come in forza di tale principio, ormai saldamente radicato nella giurisprudenza espressasi sull'assetto familiare successivo allo scioglimento del vincolo coniugale¹⁸, ciascun ex coniuge è primariamente tenuto a provvedere al proprio sostentamento attraverso l'attivazione delle proprie risorse personali e professionali.

In tale prospettiva, l'autonomia economica costituisce quindi la regola ordinante, mentre il riconoscimento dell'assegno divorzile assume natura eccezionale e trova ragione solo laddove il coniuge richiedente dimostri l'oggettiva e non imputabile impossibilità di conseguire, mediante un impegno diligente, un livello di autosufficienza coerente con il contributo prestato alla comunità familiare.

Ne emerge, dunque, un modello che, nel valorizzare la dignità e l'iniziativa individuale, tende a ridimensionare la logica assistenzialistica, riaffermando la responsabilità di ciascuno nella ricostruzione del proprio equilibrio esistenziale ed economico.

Attualmente, peraltro, la progressiva estinzione delle famiglie monoreddituali, con conseguente attribuzione in capo ad entrambi i coniugi delle due declinazioni del dovere di contribuzione, extra ed intracasalingo¹⁹ e con conseguente diversa declinazione del dovere di collaborazione, ha determinato un'inevitabile - e forse auspicabile - espansione proprio del detto principio di autoresponsabilità degli ex coniugi.

Ciò, sebbene il contributo di solidarietà mantenga tendenzialmente inalterata la sua natura, seppur progressivamente abbandonata l'iniziale funzione risarcitoria²⁰, impatta

¹⁸ Si vedano, *ex multis*, Cass. civ., 13 dicembre 2024, n. 32354, in *Giustizia Civile Massimario* 2025; Trib. Verona, 6 febbraio 2024, n. 315, in *Redazione Giuffrè* 2025; C. App. Bari, 1 giugno 2023, n. 870, in *Redazione Giuffrè* 2023.

¹⁹ Con impatto, dunque, su quello che è il dovere di assistenza morale e materiale, presente anche nelle unioni civili. Sul tema si veda BASINI, *I così detti "patti pre-matrimoniali". Note de jure condendo*, in *Famiglia e Diritto*, 2019, 12, 1153; CONTIERO, *I doveri coniugali e la loro violazione*, Milano, 2005, 22; CAFERRA, TIZZANO, *Il dovere di solidarietà tra i coniugi*, in *Il Foro Italiano*, 1976, 297 ss.

²⁰ L'assegno divorzile nasceva con una funzione composita: *in primis* quella di permettere a colui, o più spesso colei, che non disponesse di redditi sufficienti, di godere di risorse idonee ad un tenore di vita dignitoso, funzione espressamente prevista dall'art. 5 della legge sul divorzio, nella parte determinativa dell'*an* del diritto. Con il trascorrere del tempo, grazie all'interpretazione dei criteri relativi al *quantum* e all'attività giurisprudenziale, abbandonata la funzione prettamente risarcitoria, si è aggiunta anche quella tesa a remunerare il coniuge che si fosse speso per la miglior gestione della vita domestica, del sacrificio posto in essere. Il contenuto perequativo-compensa-

sui parametri e sulle modalità di accertamento delle esigenze sottese, che si riverberano anche sull'applicazione dello stesso in sede di scioglimento del vincolo omoaffettivo.

Seguendo pedissequamente il ragionamento fatto proprio dalla Suprema Corte, la dimensione assistenziale, dunque, continua a dover trovare riconoscimento

«quando l'ex coniuge sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze di vita, sì da vivere autonomamente e dignitosamente, e non possa in concreto procurarsene, con la conseguenza che non può affrontare autonomamente, malgrado il ragionevole sforzo che gli si può richiedere in virtù del principio di autoresponsabilità, il percorso di vita successivo al divorzio».

Tale valutazione, tuttavia, come sottolineato dalla Suprema Corte, non può fondarsi su una mera comparazione dei redditi e delle disponibilità economiche delle parti, atteso che detto esame non può che assurgere a parametro meramente relativo²¹, come correttamente rilevato nella censura mossa alla sentenza impugnata²².

tivo, secondo Cass. civ., 23 agosto 2021, n. 23318, in *CED Cassazione*, 2021, “discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà” e “conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificiate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente”. In dottrina, QUADRI, *Il superamento di distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi*, in *Diritto e Famiglia*, 2018, 971; TROLLI, *La funzione perequativa-compensativa dell'assegno divorzile nelle incerte applicazioni della giurisprudenza di legittimità*, in *Famiglia e Diritto*, n. 5, 1 maggio 2025, 500; AL MUREDEN, *Nuova convivenza e perdurante godimento dell'assegno divorzile “compensativo” tra diritto vigente e prospettive de iure condendo*, in *Diritto e Famiglia*, 2022, 142, secondo cui “Le tre letture che hanno dominato i cinquant'anni successivi all'introduzione del divorzio convergono intorno al denominatore comune della necessaria simbiosi tra la funzione assistenziale e quelle compensativa e perequativa, differenziandosi solamente per l'enfasi posta su queste ultime, dapprima evidenti nella fase compresa tra il 1970 e il 1987, quindi per lungo tempo celate ed assorbite nel riferimento al tenore di vita coniugale, che costituiva lo strumento per assicurare una tendenziale partecipazione paritaria del coniuge economicamente debole alla posizione di agio economico conseguita dall'altro (1990-2017) (v. Cass. civ., SS.UU., 29 novembre 1990, n. 11490, cit.). Queste argomentazioni riemergono in tempi più recenti al fine di circoscrivere gli obblighi della parte economicamente forte alle sole fattispecie nelle quali sia ravvisabile un effettivo merito in capo a colui che, pur disponendo di mezzi che lo rendono autosufficiente, aspiri a condividere un livello di benessere frutto di sacrifici comuni”; in giurisprudenza, ex multis, Cass. civ., SS.UU., 26 aprile 1974, n. 1194, in *Dir. fam. pers.*, 1974, 620 ss..

²¹ In questo senso, ex multis, Cass. civ., SS.UU., 27 dicembre 2023, n. 35969, in *Quotidiano giuridico*, 2024; Cass. civ., 18 settembre 2025, n. 25618, in *Massima redazionale Wolters Kluwer*, 2025.

²² La Suprema Corte infatti ravvisa un errore di diritto nella pronuncia resa dalla Corte d'Appello nella misura in cui la stessa ha limitato la propria indagine alla comparazione dei redditi e delle condizioni patrimoniali delle ex partner, omettendo tuttavia di considerare proprio gli elementi che fondano il riconoscimento della funzione assistenziale, dati dall'incapacità oggettiva della richiedente il contributo di poter rispondere alle proprie esigenze di vita in modo autonomo

Nell'ottica di una valutazione complessiva, la Corte richiama poi la consolidata giurisprudenza di legittimità e, in particolare, la sentenza n. 35969 del 2023, resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite proprio nel caso di specie, ai fini della determinazione del contributo eventualmente dovuto a seguito dello scioglimento del vincolo coniugale, secondo la quale non può ignorarsi anche l'eventuale periodo di convivenza che abbia preceduto l'instaurarsi del vincolo matrimoniale.

Ancora, anche la sentenza n. 18287 del 2018²³, anch'essa resa a Sezioni Unite della Suprema Corte, espressasi sui criteri determinativi del *quantum* dell'eventuale prestazione economica, ribadisce come sia imprescindibile considerare proprio il contributo fornito da ciascuno alla gestione del *menage* familiare.

Diversamente, infatti, si avallerebbe un principio di diritto che non collimerebbe con quanto disposto *expressis verbis* dal dettato normativo, nella parte in cui esplica i parametri di determinazione dell'*an* del diritto.

Più nel dettaglio, il comma 6 ultima parte dell'art. 5 della L. 898/1970, a ben vedere, più che una valutazione comparatistica delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti - indubbiamente necessaria al fine di valutare se sussistano i presupposti perché la parte più abbiente possa essere chiamata a detta contribuzione - richiede una valutazione circostanziata ed attualizzata sull'incapacità del richiedente di disporre di mezzi sufficienti, a cui deve fare seguito anche una valutazione prognostica sulla impossibilità di poterseli procurare in modo autonomo.

Tali principi, come sottolineato dall'ordinanza in commento, ben possono trovare applicazione anche in sede di scioglimento dell'unione civile, atteso che non si ravvedono particolari ostacoli in tal senso, in forza del riconoscimento del vincolo di solidarietà che permea anche tale formazione sociale.

Più complessa è invece l'applicazione della funzione perequativo-compensativa dell'assegno di solidarietà post coniugale e ciò sia per quanto concerne la natura stessa di tale carattere, sia per quanto concerne il percorso logico che ha condotto la Corte ad un'estensione interpretativa dello stesso in favore delle unioni civili.

Prendendo le mosse dal primo profilo, la funzione perequativo-compensativa, come evidenziato dalla stessa ordinanza in commento, nell'ambito dello scioglimento del legame di coniugio, deve trovare espresso riconoscimento quando

«lo squilibrio economico sia conseguenza delle scelte fatte nella vita matrimoniale».

Tale funzione dell'assegno divorzile mira, dunque, a riequilibrare la posizione degli ex coniugi ove uno dei due, abdicando alle proprie aspirazioni esclusivamente personali, ma in forza di una scelta necessariamente condivisa con l'altro²⁴, abbia profuso il proprio

oltre che, come si vedrà, degli elementi che fondano la diversa funzione compensativo-perequativa.

²³ Cass. civ., SS.UU., 11 luglio 2018, n. 18287, in *Responsabilità Civile e Previdenza* 2018, 4, 1297.

²⁴ AL MUREDEN, *Uguaglianza tra coniugi e solidarietà post-coniugale a cinquant'anni dalla riforma del '75*, in *Famiglia e Diritto*, n. 6, 1 giugno 2025, 585.

impegno per la gestione del *menage* familiare o della prole, ove presente, ovvero abbia così contribuito ad arricchire il patrimonio dell'altro.

Tuttavia, ciò solo non appare sufficiente a giustificare il riconoscimento di detta funzione, atteso che, come sottolineato dalla Suprema Corte, l'accertamento deve condurre ad affermare proprio quanto è mancato nella pronuncia impugnata e cioè che

«il sacrificio sia stato fatto per ragioni altruistiche e solidali, per poter meglio contribuire al benessere materiale e morale della formazione sociale così costituita e consentire all'altro partner di potersi maggiormente dedicare alla carriera e alla produzione di reddito».

Detto nesso di causa-effetto, infatti, appare sempre più imprescindibile ai fini del riconoscimento della funzione compensativa dell'assegno divorzile²⁵, atteso che la *ratio* sottesa alla funzione *de qua* presuppone l'esistenza di una sorta di «credito» morale-patrimoniale, ossia un *quid* che l'altro coniuge abbia effettivamente ricevuto in forza del sacrificio altrui, che dunque merita riconoscimento sul piano economico.

Sul punto non può fare a meno di notarsi come, in forza del principio di uguaglianza sostanziale, anche ciò non possa che essere oggetto di interpretazione estensiva in favore delle unioni civili.

Pertanto, anche in tali formazioni sociali e, dunque, anche nella nuova valutazione richiesta al giudice di merito in forza dell'ordinanza in commento, occorrerà del pari considerare, nello specifico caso concreto ed in forza del legame causa-effetto a cui si è fatto cenno, il contributo fornito da ciascun *partner* alla gestione del *menage* familiare ovvero all'arricchimento altrui, quale manifestazione di una scelta mutua delle parti, tese a fornire proprio quel determinato assetto alla propria unione.

L'estensione di dette funzioni all'assegno di solidarietà post scioglimento dell'unione civile, allora, seppur forse troppo timidamente, riconosce che, anche in tale formazione sociale, sussiste tendenzialmente una comunione di scopi idonea ad incidere sulle scelte di vita delle parti che, ove comportino un sacrificio nel preminente interesse dell'assetto comune, deve trovare equo riconoscimento in virtù del principio di solidarietà²⁶.

²⁵ La giurisprudenza di legittimità ha infatti in più occasioni sottolineato come *“L'assegno divorzile con funzione compensativo-perequativa richiede che il coniuge richiedente dimostri non solo di aver sacrificato le proprie aspettative professionali per la famiglia, ma anche che tale scelta abbia prodotto un concreto vantaggio per l'altro coniuge o per la famiglia stessa”*. In questo senso Cass. civ., 28 febbraio 2020 n. 5603, in *Quotidiano Giuridico*, 2020; Cass. civ. SS.UU., 5 novembre 2021 n. 32198, in *Quotidiano Giuridico*, 2021.

²⁶ BASUNTI, *L'assegno di divorzio a tutela della parte debole nello scioglimento dell'unione civile*, in *Famiglia e Diritto*, 4, 2025, 323; SPADAFORA, *Patologia dell'unione civile e tutela del soggetto debole: involuzione od evoluzione del modello protettivo?* in *Diritto di Famiglia e delle Persone* (II), fasc. 2, 1 giugno 2021, 774; SALERNO, *Il diritto giurisprudenziale in materia di assegno di mantenimento nello scioglimento del matrimonio e dell'unione civile*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, 187.

3. L'ombra del modello eteronormativo di famiglia e l'impatto sull'assegno di solidarietà post scioglimento dell'unione civile: rilievi critici

Alla luce di quanto brevemente considerato, l'ordinanza n. 25495 della Suprema Corte non può che essere accolta con favore, attesa la simile condizione economico-patrimoniale che coniugi, o ex parti del vincolo omoaffettivo, si trovano ad affrontare in sede di definitivo scioglimento del legame formale.

Tuttavia, sembra doveroso condurre anche qualche rilievo critico, avente ad oggetto non tanto l'esito equiparatorio fatto proprio dall'ordinanza in commento, che appare difficilmente contestabile, quanto invece, almeno parzialmente, il percorso argomentativo scelto onde individuare un fondamento giuridico del medesimo.

Infatti, non può fare a meno di notarsi come la Suprema Corte ancorà parte della funzione perequativo-compensativa del contributo di solidarietà post cessazione dell'unione all'idoneità della formazione sociale a prendersi cura di soggetti terzi rispetto a quelli dell'unione medesima e, in particolare dei minori.

Tale interpretazione tuttavia, forse non coglie nel segno.

Infatti, ferme restando le fondamentali pronunce delle Corti tese a riconoscere una dimensione familiare anche alle unioni civili quali formazioni idonee alla crescita di minori²⁷, tale profilo presenta un collegamento soltanto sfumato con la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile.

La funzione compensativa, infatti, sembra ancorarsi al dovere di collaborazione tra i coniugi o ancor più al dovere di contribuzione o di assistenza morale e materiale che derivano direttamente dalla contrazione del vincolo matrimoniale, più che all'idoneità

²⁷ Cfr. tutta l'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale in tema di idoneità della coppia *same sex* ad essere luogo di crescita dei minori. In materia si ricordano le varie pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo tese ad affermare che la coppia omosessuale stabile rientra nella nozione di "vita familiare" tutelata dall'art. 8 CEDU, Cass. civ., 22 maggio 2016, n. 12962, in *Quotidiano Giuridico*, 2016, che ammette la stepchild adoption *in casi particolari*, ai sensi dell'art. 44, lett. d) della Legge 184/1983, Corte Cost. 9 marzo 2021, n. 32, in *Massima redazionale Wolters Kluwer*, 2021, Corte Cost., 20 ottobre 2020 n. 230, in *Quotidiano Giuridico*, 2020, che hanno invitato nuovamente il Parlamento a colmare il vuoto normativo in materia di filiazione nelle coppie omosessuali e da ultimo, Corte Cost. 22 maggio 2025, n. 68, in *Massima redazionale Wolters Kluwer*, 2025, sull'illegittimità della preclusione del riconoscimento dello status di figlio alla c.d. madre intenzionale; in dottrina FRANZINA, *Il riconoscimento in Italia delle adozioni pronunciate all'estero: la Cassazione fa chiarezza sulle norme applicabili e sui contorni dell'ordine pubblico*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 4, 2024, 859; TONOLO, *La Corte costituzionale e la genitorialità delle coppie dello stesso sesso tra trascrizione degli atti di nascita esteri e soluzioni alternative*, in *Il Corriere Giuridico*, 8-9, 2021, 1034; CECCHINI, L'«omogenitorialità» ancora al vaglio della Corte Costituzionale, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 3, 2021, 609; Di BLASE, *La genitorialità della coppia di sesso femminile in tre recenti sentenze della Corte di cassazione*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, fasc. 4, 1 dicembre 2021, 1108.

del nucleo ad accogliere dei figli, valori che, ad eccezione di quello di collaborazione, in realtà trovano espressa applicazione anche all'unione civile.

Il percorso argomentativo fatto proprio dalla Suprema Corte al fine di giustificare la detta interpretazione estensiva, invece, pur con il sotteso scopo di affermare che anche le unioni civili costituiscono una forma familiare, vira forse verso una concezione di famiglia necessariamente fondata sull'esistenza della prole.

Tuttavia, per espressa previsione dell'art. 29 Cost., e dunque, anche in forza di un'interpretazione più tradizionale e letterale delle norme poste in materia, la stessa è tale anche ove composta esclusivamente da marito e moglie.

Infatti, è ben possibile che sia riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'assegno divorzile, nella sua dimensione perequativo-compensativa, anche quando i sacrifici di un coniuge siano materialmente consistiti nella rinuncia alle proprie aspettative personali e nella conseguente cura della casa comune o nella gestione delle sue incombenze²⁸.

Di conseguenza, il sopraggiunge della prole all'interno del vincolo del coniugio, per quanto legame giuridicamente deputato a ciò, dovrebbe costituire esclusivamente un parametro di valutazione aggiuntivo, ma non indispensabile, ai fini del riconoscimento di detta funzione.

Sul punto, inoltre, non si può fare nemmeno a meno di notare come tale passaggio dell'ordinanza oggetto di commento, non risultasse nemmeno strettamente funzionale alla risoluzione del caso concreto.

Difatti, le *partner* dell'unione civile parti del giudizio non erano genitrici, né adottive né biologiche, con la conseguenza che il passaggio secondo cui

«Nulla esclude infatti che anche nella unione civile vi siano figli, biologici o in stepchild adoption, a maggior ragione se è costituita da due donne [...] o soggetti anziani di cui prendersi cura».

non poteva che assumere una rilevanza concreta contenuta.

Ciò che sembra, allora, è che forse la pronuncia in commento, abbracciando quella che potrebbe anche ritenersi una lettura più aderente al tessuto normativo²⁹, poteva costituire una rinnovata occasione per ribadire che, per quanto concerne la funzione

²⁸ Cfr, *ex multis*, Cass. civ., 16 giugno 2025 n. 16083, in *Massima Redazionale Wolters Kluwer*, 2025; Cass. civ., 28 gennaio 2025, n. 2022 in *Massima Redazionale Wolters Kluwer*, 2022.

²⁹ Infatti l'art. 5 della L. 898/1970, nell'indicare i parametri che il Giudice è chiamato a tenere in considerazione ai fini della determinazione del *quantum* del contributo, in cui attualmente si individuano i parametri della funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, impone di impiegare le condizioni economiche dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi e la durata del vincolo.

perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, il termine di comparazione non può che essere il vincolo di coniugio, da intendersi anche questo come relazione tra adulti.

Un'impostazione in tal senso avrebbe, non solo scongiurato di sconfinare verso una concezione della famiglia di tipo eteronormativo, ma, a ben vedere anche raffinato il ragionamento giuridico posto in essere.

Difatti, così facendo si sarebbe posto il *focus* sul «mero» piano dell'applicazione del valore della solidarietà post cessazione della relazione formale tra due individui, accomunati da una storia di coppia e fondata su valori di parità e condivisione.

Tali aspetti, presenti in entrambe le tipologie di vincoli, non possono che porre matrimonio ed unione civile sullo stesso piano e dunque giustificano *ex se* l'estensione della funzione perequativo-compensativa del contributo anche all'istituto delle unioni *same sex*.

In conclusione, dunque, in forza di un rinnovato principio di uguaglianza sostanziale, non può che accogliersi di buon grado l'estensione alle unioni civili dei principi giurisprudenziali posti in materia di assegno divorzile, con tutte le conseguenze che si è cercato brevemente di delineare sulle due funzioni di detto contributo e che attualmente mirano a garantire all'ex parte dell'unione, che versi in una condizione di squilibrio economico-patrimoniale a causa della sua dedizione al *menage* familiare, un'esistenza dignitosa, in forza della tutela già offerta all'ex coniuge.

Tuttavia, dall'altro, per le brevi considerazioni critiche svolte, sembra anche forse doveroso ricordare che le unioni civili, quali formazioni sociali, ma soprattutto quali unioni affettive e solidali³⁰, ispirate alla pari dignità e all'uguaglianza sostanziale delle parti, non dovrebbero vedersi riconosciuto un ruolo subalterno rispetto alla famiglia tradizionale.

Le stesse, infatti, hanno forse diritto in quanto tali ad adeguate forme di tutela, idonee a garantire un'equità sostanziale dei suoi membri, minori o solo adulti, indipendentemente dalla loro idoneità, materiale o giuridica, alla procreazione naturale o adottiva.

³⁰ Cfr. Corte Cost. 15 aprile 2010, n. 138, in *Famiglia e Diritto*, 2010, 7, 653, secondo cui “L'unione omosessuale intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso è da annoverare tra le formazioni sociali a norma dell'art. 2 Cost. cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”.

ABSTRACT

L'ordinanza n. 25495/2025 segna un passo importante verso la piena equiparazione tra matrimonio e unione civile, estendendo a quest'ultima i principi sull'assegno divorzile nelle sue funzioni assistenziale e compensativa. La Corte riconosce il valore solidaristico del legame omoaffettivo, ma permane il rischio di una visione ancora ancorata al modello familiare tradizionale, che limita l'autonoma dignità delle unioni civili come autentiche formazioni affettive e sociali.

Ordinance no. 25495/2025 represents a significant step toward the substantive equalization of marriage and civil union, extending to the latter the legal principles governing the divorce allowance in its compensatory and maintenance dimensions. The Court acknowledges the solidaristic nature of same-sex relationships as expressions of constitutionally protected social formations. Nonetheless, the reasoning still appears partially constrained by a traditional family paradigm, which risks undermining the autonomous dignity and full recognition of civil unions as genuine affective and social institutions.

